



COMUNE DI FLAIBANO

Provincia di Udine

N. 58

Verbale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO ATTUATIVO COMUNALE DI INIZIATIVA PRIVATA ZONA OMOGENEA E5.1. PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciannove del mese di novembre alle ore 17:45 nella Sala Comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Pandolfo Alessandro	Sindaco	Presente
Gallucci Felice	Vice Sindaco	Assente
De Michieli Valdi	Assessore	Presente
Picco Maria	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.97, comma 4-lettera A) del d.lgs. n.267/2000 il Vice Segretario Comunale Pagnucco Tania.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Pandolfo Alessandro nella sua qualità di Sindaco ed espone l'argomento iscritto all'ordine del giorno, di cui all'oggetto, e su questo la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Flaibano (Ud) è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con D.P.G.R 0304/Pres. del 18/08/2000;
- successivamente sono state apportate ulteriori n. 21 varianti al medesimo strumento urbanistico, tutte regolarmente approvate ed in vigore;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 30/11/2004 ha approvato la variante generale n. 01 al Piano Regolatore Generale Comunale avente per oggetto il riconoscimento della zona A.R.I.A n.8/B del Fiume Tagliamento, in applicazione degli obiettivi di tutela e valorizzazione della L.R. 42/1996, ed il riconoscimento del S.I.C "Magredi di Coz" (Sito di importanza comunitaria - n. 3320024 -Direttiva Habitat di Natura 2000) e su tale strumento urbanistico è stata confermata l'esecutività con decreto del Presidente della Regione n. 381/Pres. del 24/02/2005;
- con deliberazione consiliare n. 39 del 27/11/2015 è stata approvata la Variante generale n. 15 al PRGC;
- con deliberazione consiliare n. 7 del 29/03/2019 è stata approvata la Variante n.16 al PRGC;
- con deliberazione consiliare n. 10 del 28/04/2021 è stata approvata la Variante n.17 al PRGC;
- con deliberazione consiliare n. 21 del 28/10/2022 è stata approvata la Variante n.18 al PRGC;
- con deliberazione consiliare n. 6 del 30/03/2023 è stata approvata la Variante n.19 al PRGC;
- con deliberazione consiliare n. 23 del 26/05/2023 è stata approvata la Variante n.20 al PRGC;
- con deliberazione consiliare n. 39 del 19/10/2023 è stata approvata la Variante n.21 al PRGC;
- con deliberazione consiliare n. 17 del 26/06/2024 è stata approvata la Variante n.22 al PRGC.

Vista la L.R. 23.02.2007, n. 5, recante Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio" e s.m.i.

Visto il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.;

Vista la L.R. 05.12.2008, n. 16 "Norme urgenti in materia ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo" e s.m.i.;

Vista la L.R. 25.09.2015, n. 21 "Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo del suolo";

Visto il D.lgs. 152/2006 (testo unico ambientale) come modificato dal D.lgt. n. 4 del 16.01.2008 ;

Vista la L.R. n. 11 del 06.05.2005 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione FVG derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione della direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE;

Rilevato che

- la Direttiva 2001/42/CE richiede che ogni "*Piano o Programma*" che abbia effetti significativi sull'ambiente, e segnatamente quelli "*.... elaborati per il settore agricolo, forestale, della pesca, energetico, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli ...*" siano soggetti ad una valutazione ambientale strategica (VAS);
- la procedura di VAS (art. 1 della citata Direttiva) ha l'obbligo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, contribuendo all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di determinati Piani e Programmi;
- il D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico sull'Ambiente), modificato dal D. Lgs 16 gennaio 2008 n. 4 le cui norme costituiscono recepimento ed attuazione della Direttiva, stabilisce altresì che "*... la VAS di Piani (...) ha finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica ...*";
- il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico sull'Ambiente), modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4, all'articolo 6 comma 3, prevede come "*..Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di*

piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12...”;

- l'articolo 12 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 prevede che la sopra citata valutazione venga effettuata sulla base di “... un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma ...”;
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la LR 11/2005 ha provveduto ad emanare una normativa per l'attuazione della Direttiva Europea più volte sopra richiamata in materia di valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- con successiva L.R.16/08 la Regione Autonoma FVG ha definito, all'art. 4 comma 1, come per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, ha determinato quale:
 - a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano;
 - b) autorità procedente: l'organo cui, ai sensi della normativa vigente e dell'ordinamento comunale, compete l'adozione e l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;
 - c) autorità competente: la Giunta comunale;la medesima L.R.16/08, all'articolo 4 comma 3, prevede come “...Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente. ...”;

Visto il D.Lgs 152/2006 e succ. modif. ed integrazioni, la Direttiva 2001/42 CE del 27-06-2001 e la LR 11/2005 e la L.R. 16/08;

Vista la richiesta pervenuta in data 26/07/2024 assunta al prot. comunale al n. 3968 del 05/08/2024 con la quale il Sig. Picco Luigi titolare dell'omonima Azienda Agricola sita in Via San Antonio n. 7 del Comune di Flaibano (UD), ha fatto domanda di approvazione di PAC di iniziativa privata in zona E5.1;

Constatato che, tale modifica è motivata dalla necessità di perseguire gli obiettivi di progetto del PRGC in ottica di un intervento che come obiettivo l'investimento per la crescita aziendale ed il miglioramento del benessere animale mediante l'utilizzo di nuove tecnologie che garantiranno una produzione più sostenibile coerentemente con la zona omogenea E6 del vigente PRGC;

Rilevato che tali modifiche non comportano incidenza generale sulla zonizzazione di PRGC;

Vista la relazione conclusiva del progettista in seno alla Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e asseverazione di esclusione dalla verifica di incidenza a firma dell'Arch Marcello Rollo con studio tecnico in Viale della Vittoria n. 7 – 33100 Udine (UD)-, nella quale sono stati valutati i contenuti della suddetta Variante e dalla quale si evince che la stessa non risulta avere effetti significativi sull'ambiente tali da non ritenere necessario l'assoggettamento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica e, nel contempo evidenzia la mancanza di ricadute sulle componenti ambientali e naturali delle aree ambientali presenti sul territorio comunale;

Preso atto della Legge Regionale n. 6 del 29 aprile 2019 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica degli atti sulla proposta della presente, da parte del Responsabile dell'area tecnica e tecnico manutentiva, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art. 48 del D. Lgs. N. 267/2000, ed accertata la competenza a deliberare;

Dato Atto che sono stati acquisiti i necessari pareri, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 – bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi, palesi, favorevoli ed accertati nelle forme di legge:

DELIBERA

1. **Di** fare proprie le motivazioni di cui in premessa;
2. **Di** prendere atto, condividere e fare propri i contenuti della relazione e il rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica e, asseverazione di esclusione dalla verifica di incidenza del PAC di iniziativa privata in zona E5.1, così come redatta dell'Arch Marcello Rollo con studio tecnico in Viale della Vittoria n. 7 – 33100 Udine (UD)-, acquisito agli atti con n. prot. 3968 del 05/08/2024 per cui il PAC di iniziativa privata di cui trattasi risulta non assoggettabile a procedura di VAS rendendo così concluso l'iter;

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma4, del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 59 del 19-11-2024 ed allegati alla presente deliberazione.

**OGGETTO: PIANO ATTUATIVO COMUNALE DI INIZIATIVA PRIVATA ZONA OMOGENEA
E5.1. PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA.**

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco
Pandolfo Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Vice Segretario Comunale
Pagnucco Tania

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI FLAIBANO

Provincia di Udine

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA n. 59 del 19-11-2024

OGGETTO: PIANO ATTUATIVO COMUNALE DI INIZIATIVA PRIVATA ZONA OMOGENEA E5.1. PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Flaibano, lì 19-11-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MONTESANO VINCENZO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI FLAIBANO

Provincia di Udine

N. 58

DELIBERA DI GIUNTA

OGGETTO: PIANO ATTUATIVO COMUNALE DI INIZIATIVA PRIVATA ZONA OMOGENEA E5.1. PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 20-11-2024 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 05-12-2024.

Flaibano, li 20-11-2024

Il Responsabile della Pubblicazione
Bisaro Luigina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva:

alla data dell'adozione

alla data di compiuta pubblicazione